

Audizione informale presso

9a Commissione del Senato

“Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare”

Disegno di Legge n. 795

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

Memoria di Altroconsumo

Egregio Presidente,

Onorevoli Senatori,

Altroconsumo, organizzazione indipendente di consumatori, si pregia di inviare alla Vostra cortese attenzione le seguenti osservazioni.

In adempimento a quanto prescritto dall'articolo 47, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, il Governo sottopone ogni anno alle Camere un disegno di legge per il mercato e la concorrenza “al fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori”.

La tutela e la promozione della concorrenza è anche una delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) in quanto “sono fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica e per garantire la ripresa dopo la pandemia. Possono anche contribuire a una maggiore giustizia sociale”.

L'approvazione della suddetta legge, quindi, è un momento molto importante: i settori aperti alla concorrenza (telefonia, energia, servizi assicurativi e bancari, ...) hanno registrato maggiore qualità ed efficienza dei servizi e minore costo, divenendo anche più accessibili alla popolazione.

Altroconsumo

Associazione Indipendente di Consumatori

Via Valassina 22, 20159 Milano

Tel +39 02 69 615 00

Fax +39 02 66 8902 88

www.altroconsumo.it

C.F. 97010850150

Prima di entrare nel dettaglio dell'articolato, spiace innanzitutto constatare che in merito alla necessaria riforma delle concessioni balneari, nulla è cambiato.

Nella legge per la concorrenza 2021 era presente una delega per il Governo ad adottare la disciplina di riordino delle concessioni demaniali, anche a seguito delle **sentenze del Consiglio di Stato** che hanno imposto di mettere a gara le licenze entro la fine del 2023, applicando la direttiva Bolkestein: *"(...) pensare che questo settore, così nevralgico per l'economia del Paese, possa essere tenuto al riparo dalle regole della concorrenza e dell'evidenza pubblica, sottraendo al mercato e alla libera competizione economica risorse naturali in grado di occasionare profitti ragguardevoli in capo ai singoli operatori economici, rappresenta una posizione insostenibile"* (Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, sent. nn. 17/2021 e 18/2021).

Tuttavia, dopo l'ennesimo tentativo con il cd. Decreto Milleproroghe, di cui al d.l. n. 198/2022 in sede di conversione in legge (l. 24 febbraio n. 2023, n. 14) di aumento, fino alla fine del 2024, del termine per l'espletamento delle gare (dichiarato illegittimo dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, 1° marzo 2023, n. 2912) è evidente che la questione delle concessioni balneari è un nodo che deve essere sciolto senza ulteriori rimandi.

Il mancato inserimento delle disposizioni concernenti le concessioni balneari nel testo in esame sembra ancora una volta voler affermare che l'Italia non è un paese pro-concorrenza, ma non intendiamo arretrare dalla nostra posizione e, come in passato, ribadiamo che è arrivato il momento di dare avvio alle gare, procedendo velocemente al censimento previsto dal decreto sulla mappatura delle concessioni per impostare le necessarie procedure per l'assegnazione delle stesse tramite i bandi di gara. Lo chiedono con noi anche gli oltre tremila consumatori che hanno firmato la [nostra petizione](#).

Notiamo anche la mancanza del tema taxi e noleggio con conducente (NCC), seppur di cruciale importanza e attualità, viste le recenti vicende e i provvedimenti urgenti in materia, quali il rilascio di licenze temporanee, per altro ad esclusivo vantaggio di soggetti già titolari ed esercenti il servizio di taxi.

Rammentiamo che, in una sentenza dell'8 giugno 2023, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha affermato che il numero massimo per le licenze di taxi e di noleggio con conducente (Ncc) è illegittimo.

Ora, nel decreto-legge del 10 agosto 2023, “*Disposizioni urgenti a tutela degli utenti, in materia di attività economiche e finanziarie e investimenti strategici*”, oltre alle licenze temporanee citate prima, vi è anche una parziale apertura verso nuovi operatori. Si prevede, infatti, che i comuni capoluogo di regione, sede di città metropolitane e sede di aeroporto internazionale possano incrementare il numero delle licenze, in misura non superiore al 20% di quelle già rilasciate, tramite un concorso straordinario che prevede, quale condizione obbligatoria per il rilascio della licenza, l’utilizzo di veicoli a basse emissioni.

Questo sembrerebbe un passo in avanti, ma non è ancora sufficiente per favorire l’innovazione. È necessario anche aprire ad altri servizi digitali procedendo sulla falsariga del testo del DdL Concorrenza 2021, in cui il governo Draghi aveva inserito un articolo che impegnava il governo ad avviare una riforma del settore dei taxi e del noleggio con conducente (Ncc) per ampliare il mercato degli operatori, e prevedendo un «adeguamento dell’offerta di servizi alle forme di mobilità che si svolgono mediante l’uso di applicazioni web».

Auspicherebbero che il DdL Concorrenza potesse colmare le attuali lacune ed avviare una riforma del settore taxi e NCC, che è da tempo dovuta, stabilendo una cornice normativa al passo con i tempi.

Ci preme, comunque, sottolineare che i picchi di domanda coincidenti con eventi particolari andrebbero innanzitutto assorbiti da un efficiente trasporto pubblico anche locale (tpl) che va migliorato e potenziato in funzione di un permanente decongestionamento del traffico urbano anche per diminuire in maniera stabile le emissioni di inquinanti atmosferici e raggiungere gli obiettivi comunitari e del PNRR nazionale.

Tutto ciò premesso, veniamo dunque ad analizzare il provvedimento in oggetto, con particolare riferimento agli articoli a nostro avviso più rilevanti.

Capo I **Misure in tema di energia**

L’art. 1 reca misure per l’adozione del Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale e dei piani per la rete di trasporto del gas naturale. In particolare, reca modifiche al

D.Lgs. n. 93/2011, disponendo che tale Piano (decennale) sia predisposto ogni due anni da Terna, che poi lo presenta ad Arera e al Mase, che lo approva secondo una procedura definita.

La “novità” rispetto alle disposizioni già esistenti sta nella definizione delle tempistiche da rispettare da parte dei vari attori coinvolti nella consultazione e valutazione del Piano che consente di avere un quadro più certo e meno dilatorio nell’approvazione del piano stesso, primo passo essenziale per poter poi dare avvio pratico agli interventi da effettuare sulla struttura della rete di trasporto e distribuzione dell’energia.

L’art. 2 reca disposizioni per la promozione dell’utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e l’accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato. Tra le altre cose, si dispone che il Mase promuova campagne informative sui contatori intelligenti di seconda generazione e che ARERA disciplini gli obblighi di assicurare, in capo alle imprese distributrici, l’informazione dei clienti circa le loro funzionalità, assicurandone l’interoperabilità. Inoltre, si “centralizzano” su Acquirente Unico S.p.A. (AU) *“le attività funzionali all’attivazione dei servizi abilitati dal canale di comunicazione”* dello smart meter con i dispositivi del cliente finale e si prevede l’istituzione di un registro informatico che elenchi i soggetti terzi che accedono ai dati del cliente finale presenti nel SII.

Non ci sono chiare quali possano essere le *“attività funzionali all’attivazione”* di servizi della chain 2, da centralizzare su AU a meno che non ci si riferisca a questioni di interoperabilità con i dati del SII che viaggiano, invece, sulla chain 1 e che sono gli unici ad avere una validità ufficiale. È un dato di fatto che la *chain 2*, il canale abilitato alla comunicazione con dispositivi e app dell’utente, sia rimasta finora inutilizzata sebbene i contatori 2G dovevano, by design, garantirne l’interoperabilità con i vari strumenti ad essa collegabili. Se questa centralizzazione serve a “sbloccare” il potenziale di utilizzo della *chain 2*, e a garantire che le comunicazioni su quel canale siano sicure e non hackerabili, ben venga. Così come è opportuno l’istituzione di un registro da cui i clienti finali possono vedere chi e a quali loro dati i soggetti terzi hanno avuto accesso.

Le finalità insite nell’articolo 2 sono condivisibili, ma si rammenta che gli sviluppi impliciti nel maggior utilizzo della *chain 2* degli *smart meter 2.0* (le tariffe *time to use*, o il *demand/response*) necessitano una semplicità di struttura complessiva che ne consentano la piena comprensione e un utilizzo consapevole da parte del consumatore. Questi successivi sviluppi del mercato andranno necessariamente accompagnati da adeguate garanzie normative a tutela del consumatore.

L'art. 3, in materia di servizi di *cold ironing*, modifica l'art. 34 del DL n. 162/2019, reca la definizione di infrastruttura di *cold ironing*, e chiarisce che chi la gestisce è cliente finale del servizio elettrico, mentre il *cold ironing*, in sé e per sé non lo è. Inoltre, prevede che Arera adotti alcuni provvedimenti volti a garantire sconti tariffari sugli oneri generali di sistema per l'energia utilizzata dagli impianti di *cold ironing*. Apprezziamo che l'articolo 3 definisca l'applicazione di uno sconto sugli oneri di sistema e non più la loro totale esenzione, come invece previsto nel DL 162/2019, e che anche la durata di questi sconti sia temporalmente limitata. Ci preoccupa, comunque, che non sia chiaro l'arco di tempo di tale durata e che lo "sconto" praticato, qualunque sia, finirà col pesare sul resto delle utenze finali andando ad aggravare la spesa energetica delle famiglie. Auspichiamo quindi, che i fondi necessari al sostegno dei servizi di *cold ironing* per le navi ormeggiate in porto siano trovati senza pesare sugli importi delle bollette dei consumatori finali.

L'art. 4 reca disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale. Viene modificato l'art. 17 del D.Lgs. 164/2000 prevedendo una riforma della disciplina dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita ai clienti finali al fine di armonizzarla con quella dell'analogo elenco elettrico, un provvedimento auspicabile e benvenuto. Sarebbe opportuno pensare all'elenco (sia per l'elettrico che per il gas) anche in ottica di informazione qualitativa ai clienti: l'elenco dovrebbe riportare eventuali procedimenti sanzionatori gravi, e completamente conclusi, in modo che i clienti potenzialmente interessati al provider possano appurarne la condotta commerciale almeno degli ultimi periodi (si propone due anni). Infatti, la pluralità di fornitori attualmente presente e la loro dimensione tendenzialmente piccola (fatte le dovute eccezioni per gli ex-incumbent e pochi altri operatori), rende difficile al consumatore una valutazione della loro affidabilità poiché spesso si tratta di nomi misconosciuti e che reperire informazioni che li riguardino comporta uno sforzo rilevante e non alla portata di tutti.

Capo III **Misure in materia farmaceutica**

L'art. 7 reca una modifica all'art. 68 del Codice di proprietà industriale in materia di preparazione dei farmaci galenici.

Si tratta di una modifica "dovuta" da tempo, vale a dire che la parte ora abrogata era una disposizione completamente irrazionale, e di fatto non rispettata, proprio perché in contrasto con la norma sulla galenica e i suoi principi.

Capo IV

Disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato

Bene l'art. 10 recante misure per l'attuazione del reg. (UE) 2022/1925 del 14 settembre 2022., c.d. regolamento sui mercati digitali, che designa l'AGCM quale autorità preposta all'esecuzione del Digital Markets Act in Italia, attribuendole alcuni poteri connessi alla sua attuazione. Infatti, l'Autorità potrà utilizzare i suoi poteri di indagine (artt. 12 e ss. della l. 287/1990) per *i*) accertare intese restrittive della concorrenza e abusi di posizione dominante, *ii*) applicare le sanzioni e penalità previste dall'art. 14 della l. 287/1990. I risultati delle indagini svolte dall'AGCM potranno essere utilizzati dall'Autorità per l'esercizio dei suoi poteri nei mercati digitali e nell'ambito di intese restrittive della concorrenza, di abuso di posizione dominante, di abuso di dipendenza economica e di operazioni di concentrazione.

Ringraziamo per l'attenzione concessa.

Milano, 5 settembre 2023

Per informazioni:

Ufficio Relazioni Esterne

Tel. 02 6690219-208-302; e-mail: relazioni.istituzionali@altroconsumo.it

Pec: relazioni.istituzionali@pec.altroconsumo.it